

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1580

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZONI, MAGLIETTA, VENEGONI, SULOTTO, RAVAGNAN, DIAZ LAURA,
BARDINI, PUCCI ANSELMO, VILLA GIOVANNI ORESTE, BARBIERI ORAZIO**

Presentata il 18 settembre 1959

Modifica dell'elenco delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sosta ai fini dell'indennità di disoccupazione, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1939, n. 5497

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, in legge 6 aprile 1936, n. 1155, non prevede l'indennità di disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e per i periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione. Sulla base di tale legge, con decreto ministeriale 11 dicembre 1939, n. 5497, vennero approvate le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, fra cui vennero incluse le lavorazioni per la fabbricazione a soffio delle lastre di vetro, di bottiglie e recipienti di vetro scuro, di bottiglie di vetro bianco e di conterie.

In seguito al disposto dell'articolo 76 del predetto regio decreto-legge, e in base alle tabelle stabilite nel lontano 1939, sono escluse dal godimento del sussidio di disoccupazione, fra le altre, le seguenti categorie, per i rispettivi periodi, allora considerati periodi di normale sospensione:

1º) dal 16 giugno al 15 settembre i lavoratori addetti alla fabbricazione a soffio delle lastre di vetro delle provincie di Firenze, Napoli, Pisa, Pistoia, Roma, Salerno e Venezia;

2º) dal 21 luglio al 13 settembre i lavoratori addetti alla lavorazione di bottiglie e recipienti di vetro scuro, senza lavorazione a macchine automatiche, delle provincie di Alessandria, Asti, Firenze, Livorno, Milano, Napoli, Pisa, Pistoia, Roma, Salerno, Savona, Siena, Torino, Varese, Venezia e Verona;

3º) dal 1º agosto al 30 agosto i lavoratori addetti alla fabbricazione meccanica delle lastre di vetro delle provincie di Chieti, Firenze, Livorno, Milano, Napoli, Pescara, Pisa, Roma, Salerno, Sassari e Venezia;

4º) per 30 giorni dallo spegnimento dei forni per i lavoratori addetti alla lavorazione del vetro bianco, compresa la lavorazione delle bottiglie di vetro bianco e delle conterie, nelle provincie di Alessandria, Asti, Firenze, Livorno, Napoli, Milano, Pisa, Pistoia, Roma, Salerno, Savona, Siena e Torino.

Oggi però le condizioni di lavoro del periodo in cui vennero approvate le indicate tabelle si sono profondamente mutate. I forni fusori del vetro vengono costruiti con materiali più resistenti alle calorie necessarie alla fusione, la maggioranza dei forni, prima alimentati a legno o a carbone, vengono ora condotti con carburanti o ad elettricità, per cui la durata degli stessi, un tempo annuale, è

divenuta ormai indeterminabile. Inoltre avendo la maggioranza delle industrie i doppi forni, possiamo ben dire che la lavorazione industriale del vetro avvenga in modo continuo e che sono scomparse le soste stagionali sulla base delle quali venne determinata l'inclusione della categoria del vetro fra quelle che periodicamente erano costrette ad interrompere il ciclo di lavorazione.

Cade così, per le lavorazioni indicate, qualsiasi ragione di mantenerle incluse nella tabella del decreto ministeriale n. 5497,

tanto che, per alcune provincie, l'intervento delle Organizzazioni sindacali ha portato ad accordi locali che modificano di fatto la legge, consentendo ai lavoratori del vetro il diritto al sussidio di disoccupazione in ogni periodo dell'anno.

La modifica del decreto ministeriale del 1939, n. 5497, rappresenta quindi la fine di una palese ingiustizia ai danni dei lavoratori del vetro, che la Camera dei Deputati, ci permettiamo di esprimere la fiducia, vorrà approvare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dall'elenco delle industrie e lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale o di sosta approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1939, n. 5497, stabilito agli effetti del mancato diritto alla indennità di disoccupazione, sono escluse le seguenti lavorazioni:

- a) fabbricazione a soffio delle lastre di vetro;
- b) lavorazione di bottiglie e di recipienti di vetro scuro anche se a macchine automatiche;
- c) fabbricazione meccanica delle lastre di vetro;
- d) industria del vetro bianco, compresa la lavorazione delle bottiglie di vetro bianco e delle conterie.

ART. 2.

Le modifiche di cui all'articolo precedente hanno efficacia dal 1° gennaio 1960.